

COMUNICATO UFFICIALE N. 176 Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in	allegato,	i C.U.	della	F.I.G.C.	dal N.	224/AA	al N	. 229/AA,	inerenti
provvedimenti della Procu	ıra Federal	le.							

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio CORSI, Riccardo DEL VESCOVO, Jacopo GIULIATTINI e della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO CORSI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società EMPOLI F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 27/05/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 21/05/2020; nonché il test eseguito in data 08/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/06/2020; nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/06/2020, nonché il eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020;

JACOPO GIULIATTINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. DEL VESCOVO Riccardo, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in

data 27/05/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 21/05/2020; nonché il test eseguito in data 08/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/06/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/06/2020, nonché il test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020;

RICCARDO DEL VESCOVO, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. JACOPO GIULIATTINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 27/05/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 21/05/2020; nonché il test eseguito in data 08/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/06/2020; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/06/2020, nonché il test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 17/06/2020;

EMPOLI F.B.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabrizio CORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., Jacopo GIULIATTINI e Riccardo DEL VESCOVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 845,00 (ottocento quarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio CORSI, di € 422,50 (quattrocento

ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. per il Sig. Jacopo GIULIATTINI, di € 422,50 (quattrocento ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Riccardo DEL VESCOVO e di € 1125,00 (mille centoventicinque/00) di ammenda per la società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1153 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio CORSI, Riccardo DEL VESCOVO, Jacopo GIULIATTINI e della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO CORSI, Presidente e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società EMPOLI F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020;

JACOPO GIULIATTINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il sig. DEL VESCOVO Riccardo, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020;

RICCARDO DEL VESCOVO, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il sig. GIULIATTINI Jacopo, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Empoli F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio

Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 01/07/2020, del test eseguito in data 11/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/07/2020, nonché del test eseguito in data 20/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/07/2020

EMPOLI F.B.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabrizio CORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società EMPOLI F.B.C. S.p.A., Jacopo GIULIATTINI e Riccardo DEL VESCOVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 845,00 (ottocento quarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio CORSI, di € 422,50 (quattrocento ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Jacopo GIULIATTINI, di € 422,50 (quattrocento ventidue e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Riccardo DEL VESCOVO e di € 1125,00 (mille centoventicinque/00) di ammenda per la società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 262 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio TUCCI e Francesco RONCAGLIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO RONCAGLIO, Consigliere di Amministrazione e "datore di lavoro" ex D.Lgs. n.81/2008 della F.C. Juventus SpA, per sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. TUCCI Fabio, "dirigente delegato dal datore di lavoro e responsabile del controllo e dell'effettiva applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008" della F.C. Juventus SpA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020; nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

FABIO TUCCI, dirigente delegato dal datore di lavoro e responsabile del controllo e dell'effettiva applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008" della F.C. Juventus SpA, per quanto di sua competenza e/o, comunque, in concorso con il Sig. RONCAGLIO Francesco, Consigliere di Amministrazione e "datore di lavoro" ex D.Lgs. n.81/2008 della F.C. Juventus SpA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/6/2020;

nonché per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 10/6/2020, al test eseguito in data 19 e 20/6/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/6/2020 limitatamente al sottogruppo sottoposto a controllo il 20/6/2020; al test eseguito in data 28 e 29/6/2020 a distanza di 5/6 giorni dal precedente del 23 e 24/6/2020; al test eseguito in data 2 e 3/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 28 e 29/6/2020 limitatamente al sottogruppo del 28/6 sottoposto a controllo il 3/7/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Procuratore speciale avv. Maria Turco per conto del Sig. Fabio TUCCI e dal Procuratore speciale avv. Luigi Chiappero per conto del Sig. Francesco RONCAGLIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio TUCCI e di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Francesco RONCAGLIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1155 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Cristiano GIUNTOLI e della società SSC NAPOLI S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO GIUNTOLI, Direttore Sportivo della SSC Napoli Spa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere proferito, alla presenza del tesserato dell'A.S. Roma SpA, sig. Gianluca Gombar, frasi irrispettose e blasfeme, negli spogliatoi dello Stadio San Paolo, pochi minuti prima dell'inizio della gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020; per aver proferito, con atteggiamento aggressivo nei confronti di due tesserati dell'A.S. Roma SpA, sigg.ri Luca Pietrafesa e Gianni Castaldi, frasi irrispettose, al termine dell'incontro Napoli – Roma del 5 luglio 2020, mentre si trovava vicino alla pista di atletica dell'impianto sportivo, alla presenza di due citati tesserati dell'A.S. Roma SpA; nonché per avere proferito, alla presenza del tesserato dell'A.S. Roma SpA, sig. Vito Scala, frasi irrispettose e blasfeme, nel corridoio dello Stadio San Paolo, al termine della gara Napoli – Roma del 5 luglio 2020;

SSC NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSC NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Cristiano GIUNTOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Cristiano GIUNTOLI e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società SSC NAPOLI S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1091 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER, e della società VENEZIA FC SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BERTON, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall'inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all'inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020;

FLAVIO MUCI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall'inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all'inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020;

DUNCAN LEIGH NIEDERAURER, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata

osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 04/06/2020; per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 22 giorni dal precedente del 18/05/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall'inizio degli allenamenti di gruppo come da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 in ritardo rispetto all'inizio degli allenamenti collettivi del 06/06/2020;

VENEZIA FC SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti contestati ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cristian BERTON, Flavio MUCI e Duncan Leigh NIEDERAURER in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VENEZIA FC SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Cristian BERTON, di € 282,50 (duecentottantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Flavio MUCI, di € 562,50 (cinquecentosessantadue e cinquanta) di ammenda per il Sig. Duncan Leigh NIEDERAURER, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società VENEZIA FC SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano CORRADI e Epifano D'ARRIGO, e della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CORRADI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 9 e 7 giorni dal precedente, rispettivamente del 23/05/2020 e 25/05/2020; in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 17 - 15 giorni dal precedente del 23/05/2020 e del 25/05/2020;

EPIFANO D'ARRIGO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 9 e 7 giorni dal precedente rispettivamente del 23/05/2020 e 25/05/2020; in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 17 - 15 giorni dal precedente del 23/05/2020 e del 25/05/2020;

U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata, per il tramite del Procuratore speciale avv. Gian Michele Gentile, dal Sig. Luciano CORRADI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., e dal Sig. Epifano D'ARRIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 565,00 (cinquecentosessantacinque) di ammenda per il Sig. Luciano CORRADI, di € 565,00 (cinquecentosessantacinque) di ammenda per il Sig. Epifano D'ARRIGO, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli